

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 19 GENNAIO 1982 ¹

Ursula Becker
contro Finanzamt Münster-Innenstadt
(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dal Finanzgericht di Münster)

«Efficacia delle direttive»

Causa 8/81

Massime

1. *Atti delle istituzioni — Direttive — Efficacia — Inadempimento da parte di uno Stato membro — Diritto dei singoli di invocare la direttiva. — Presupposti (Trattato CEE, art. 189)*
2. *Atti delle istituzioni — Direttive — Direttiva implicante un margine discrezionale per gli Stati membri — Disposizioni separabili ed atte ad essere fatte valere dai singoli (Trattato CEE, art. 189; Direttiva del Consiglio n. 77/388)*
3. *Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva — Diritto d'opzione a favore dei contribuenti — Attuazione — Poteri degli Stati membri — Limiti (Direttiva del Consiglio n. 77/388, art. 13, parti B e C)*
4. *Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva — Effetti nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto (Direttiva del Consiglio n. 77/388)*
5. *Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di mediazione di crediti — Possibilità per i singoli di far valere la relativa disposizione in caso di inadempimento della direttiva — Presupposti (Direttiva del Consiglio n. 77/388, art. 13, parte B, lett. d), n. 1)*

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

1. Sarebbe incompatibile con la forza vincolante che l'art. 189 del Trattato CEE riconosce alla direttiva l'escludere, in linea di principio, che l'obbligo da essa imposto possa essere fatto valere dalle persone interessate. Particolarmente nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l'efficacia pratica dell'atto sarebbe attenuata se agli amministratori fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario. Di conseguenza, lo Stato membro che non abbia adottato, entro il termine, i provvedimenti di attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. Perciò, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro il termine, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato.
2. Benché la sesta direttiva del Consiglio, n. 77/388, in fatto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari, implichi incontestabilmente, a favore degli Stati membri, un margine di discrezionalità più o meno ampio per l'attuazione di talune delle sue disposizioni, non si può tuttavia negare ai singoli il diritto di far valere quelle disposizioni che, tenuto conto del loro specifico oggetto, sono atte ad essere isolate dal contesto ed applicate come tali. Questa garanzia minima, a favore degli amministratori lesi dalla mancata attuazione della direttiva, deriva dalla forza vincolante dell'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 189, 3° comma, del Trattato CEE. Quest'obbligo sarebbe reso del tutto inoperante qualora fosse consentito agli Stati membri di annullare, con la loro omissione, anche gli effetti che talune disposizioni di una direttiva sono atte a produrre in forza del loro contenuto.
3. L'art. 13 C della direttiva n. 77/388 non conferisce affatto agli Stati membri la facoltà di condizionare o di limitare, in qualunque modo, le esenzioni contemplate dalla parte B; esso riserva semplicemente agli Stati la facoltà di dare ai beneficiari di detta esenzione, in misura più o meno ampia, la possibilità di optare essi stessi per l'imposizione, se ritengono che ciò sia conforme al loro interesse.
4. Dal sistema della direttiva n. 77/388 risulta, in primo luogo, che i beneficiari dell'esenzione, in quanto lo pretendano, rinunciano necessariamente al diritto di far valere la detrazione delle imposte versate a monte e, in secondo luogo, che essi non sono in grado, dopo aver fruito dell'esenzione, di trasferire a valle oneri di sorta, di guisa che i diritti di terzi non possono, in via di principio, essere lesi.
5. La disposizione relativa all'esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari per le

operazioni di mediazione di crediti, di cui all'art. 13, parte B, lett. d), n. 1, della direttiva n. 77/388, poteva essere fatta valere, dal 1° gennaio 1979, in caso di mancata attuazione di tale

direttiva, da un mediatore di crediti che si fosse astenuto dal rivalersi dell'imposta, senza che lo Stato possa opporgli la suddetta mancata attuazione.

Nel procedimento 8/81,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht (Tribunale delle finanze) di Münster, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

URSULA BECKER, mediatrice indipendente di crediti, residente in Münster,

e

FINANZAMT (ufficio imposte) MÜNSTER-INNENSTADT,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. d), n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,

LA CORTE

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente